



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice THALER AUSSERHOFER**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008**

Modifica dell'articolo 639 del codice penale in materia  
di deturpamento e imbrattamento di cose altrui

ONOREVOLI SENATORI. - Il fenomeno dei cosiddetti *writers* ha assunto proporzioni preoccupanti. Le amministrazioni degli enti locali sono letteralmente sopraffatte ed impotenti. Ma quello che in passato poteva essere circoscritto a fenomeno di moda con aspetti qualche volta di interessante pittura murale, oggi si è trasformato in una attività criminale che non ha alcun rispetto per le opere artistiche e architettoniche, per i siti di importanza storica, per la proprietà privata o pubblica che sia. Si tratta sempre più spesso di veri e propri atti vandalici con cui vengono imbrattati, deturpati, manomessi beni immobili e mobili anche di notevole pregio con una ricaduta negativa sull'immagine, sul decoro e sull'economia urbana.

Occorre quindi dare un segnale forte che in qualche modo serva da deterrente al compimento di simili atti criminosi inasprendo le misure previste dal Codice Penale per coloro che vengono sorpresi in flagrante o individuati come gli autori di tali attività.

Il presente disegno di legge si pone questo obiettivo proponendo la modifica dell'articolo 639 del Codice Penale.

L'ipotesi criminosa prevista dall'articolo 639 del codice penale, che costituisce una forma lieve di quella prevista dall'articolo 635, tende alla tutela della proprietà e, più precisamente, ad evitare una menomazione del patrimonio del soggetto passivo attraverso atti vandalici.

Questa norma, che si è rivelata inefficace nei confronti della fattispecie che si intende punire e contrastare, deve essere resa più incisiva. Si ritiene, pertanto, necessario sostituire l'attuale testo dell'articolo 639 del Codice penale con una nuova formulazione che preveda la punizione di chi deturpa o im-

bratta con scritte e con simboli di vario tipo i muri pubblici e privati, la segnaletica stradale, le attrezzature per il tempo libero, le panchine, i plessi monumentali, i contenitori di igiene pubblica, i portarifiuti e, in genere, cose mobili o immobili altrui, come ad esempio i mezzi di trasporto pubblici e privati.

Le ipotesi di reato così previste sono soggette a sanzioni più pesanti perché devono fungere anche da deterrente: è prevista la pena della reclusione fino a sei mesi e la multa da 1.000 euro a 3.000 euro. L'autore dell'atto vandalico sarà inoltre condannato a sostenere le spese di ripristino e di pulitura perché non può essere tollerato che i comuni, gli organismi competenti ed i privati danneggiati siano costretti anche a sostenere l'onere economico per ripristinare la situazione precedente. Inoltre, nel caso di danni provocati a cose di interesse storico o artistico oppure a immobili compresi nel perimetro dei centri storici, è prevista la maggiorazione della pena pecuniaria fino a 8.000 euro, o della pena della reclusione, elevata fino a due anni.

Infine, per i reati in questione si procede d'ufficio, perché se così non fosse, in mancanza di querela della persona offesa numerosi atti vandalici rimarrebbero impuniti. Il fatto poi che si procede d'ufficio anche in caso di offesa a beni privati è giustificato dalla opportunità di prevenire tali reati commessi sia contro opere di interesse storico-monumentale, sia contro tutti quegli edifici e manufatti che disegnano con i loro prospetti l'immagine delle città e che rappresentano, di fatto, il connotato urbano di più immediata percezione.

Per l'importanza che la questione affrontata riveste, soprattutto a livello locale, e per offrire alle autorità preposte uno stru-

mento d'intervento più efficace, si auspica l'esame e l'approvazione del presente disegno di legge in tempi rapidi.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'articolo 639 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 639. - (*Deturpamento e imbrattamento di cose altrui*). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta con scritte o con simboli di vario tipo i muri pubblici e privati, le strade e le piazze, le attrezzature per il tempo libero, le panchine, i plessi monumentali, i contenitori di igiene pubblica, i portarifiuti e, in genere, le cose mobili o immobili altrui, è punito con la pena della reclusione fino a sei mesi, della multa da 1.000 euro a 3.000 euro e con la condanna a sostenere le spese di ripristino e di pulitura delle cose deturpate o imbrattate.

Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a due anni o della multa fino a 8.000 euro.

Per i delitti di cui al presente articolo si procede d'ufficio».

### Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.